

REGOLAMENTO COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

ENTE NAZIONALE BILATERALE ITALIANO - ENBITAL

L'Assemblea Nazionale di ENBITAL, nella seduta del 24 Luglio 2017 e con votazione unanime, ha costituito la Commissione di Certificazione denominata "Commissione Nazionale di Certificazione" in sigla CNC ENBITAL.

Successivamente alla costituzione la Commissione

- VISTO l'articolo 76, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003, che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento;
- VISTO l'articolo 78 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che detta i principi generali delle procedure di certificazione;
- VISTO l'articolo 81 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina l'attività di assistenza e consulenza alle parti;
- VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che disciplina la certificazione di taluni modelli organizzativi del lavoro e segnatamente dei contratti di appalto e somministrazione
- viste anche le nuove funzioni attribuite alla Commissione relative all'attività di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 31, comma 12, 13, 14 e 15 della legge n. 183/2010.

RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione viene emanato il seguente

REGOLAMENTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - COMPETENZE, DIRITTI DI SEGRETERIA

- 1) La Commissione è competente a svolgere funzioni di:
 - a) certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
 - b) certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
 - c) certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
 - d) certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
 - e) certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si

intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;

- f) esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- g) soluzione arbitrale delle controversie.

2) La Commissione è competente a svolgere ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1) Presso la sede Nazionale dell'Ente Bilaterale ENBITAL (di seguito semplicemente ENBITAL) è costituita la Commissione Nazionale di certificazione, conciliazione e arbitrato (di seguito "Commissione") di cui all'art. 76, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 276/2003.
- 2) La Commissione è composta da un Presidente, scelto ex Giudici, Avvocati, Professori universitari giusnaturalisti o funzionari della direzione provinciale del lavoro, e da due componenti, dei quali uno su designazione di LEGA IMPRESA ed uno su designazione F.I.LA.P.
- 3) Al fine di garantire l'operatività della Commissione sono, inoltre, designati due componenti supplenti, dei quali uno su designazione di LEGA IMPRESA ed uno su designazione F.I.LA.P.

ARTICOLO 3 - NORME RELATIVE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

- 1) Sono componenti della Commissione i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
- 2) I componenti effettivi e supplenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dei requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera la Commissione.
- 3) Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze professionali per almeno 24 mesi, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti della Commissione.
- 4) Nel caso in cui si l'attività della Commissione inerisca la trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri - ovvero: di loro parenti o affini entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti - tutti i membri della Commissione o sotto-

Commissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione o sotto-Commissione.

Essi si asterranno, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Nei casi menzionati, l'interessato dovrà comunicare preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell'astenuto con un supplente.

- 5) I comportamenti in contrasto con il precedente comma saranno valutati ai sensi della legge n. 12 del 1979.
- 6) Le parti, ove sussistano evidenti ragioni di incompatibilità, potranno chiedere, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 52 c.p.c., la ricusazione di componenti della Commissione Nazionale di Certificazione, nel qual caso il Presidente, valutate le ragioni specifiche ed i mezzi di prova a sostegno della richiesta di ricusazione, potrà provvedere di conseguenza alla sostituzione del ricusato con un supplente, mediante delibera della Commissione.

ARTICOLO 4 – COMMISSIONI ISTRUTTORIE

- 1) La Commissione può costituire una o più Commissioni istruttorie per lo svolgimento delle attività preliminari a quella vera di certificazione.
- 2) Tale Commissione ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede, in particolare, all'esame delle istanze assegnatele dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione; può, altresì, essere incaricata del Presidente di espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, redigendone verbale e riferendo per i seguiti alla commissione.
- 3) In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni della Commissione istruttoria.
- 4) Ai componenti delle Commissioni del presente articolo si applicano le previsioni contenute nell'art. 3, commi 2, 3 4, 5 e 6 del presente Regolamento. Nel caso in cui si verifichi, in particolare, la previsione di cui al comma 4, l'interessato dovrà comunicare tempestivamente la propria motivata astensione alla Commissione ed il Presidente provvederà alla sua sostituzione.

ART. 5 – SOTTO-COMMISSIONE

- 1) In relazione a carico di lavoro dalla Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia a grado di complessità e difficoltà dei casi trattati, e alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione, anche validamente costituita dai soli membri supplenti.
- 2) Ciascuna sotto-Commissione ha compiti autonomi di certificazione ed opera con almeno due componenti, uno di parte datoriale ed uno di parte

sindacale.

- 3) La sotto-Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione di Certificazione.

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERE DELLA COMMISSIONE

- 1) Per la validità della Commissione è richiesta la presenza del Presidente e di due componenti, uno espressione della parte datoriale ed uno espressione di parte sindacale. Uno dei due componenti sarà nominato Segretario.

Con riferimento ad ogni procedimento verrà nominato il componente relatore, che potrà essere anche il Segretario.

- 2) In caso di assenza, impedimento (temporaneo o definitivo) o astensione e ricusazione ai sensi dell'articolo 3, il Presidente convoca il membro supplente espressione della parte mancante, al fine di garantire la composizione paritetica.
- 3) In caso di impedimento anche dei membri supplenti che impedisca la composizione paritetica, la seduta verrà rinviata ad altra data, nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
- 4) La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti.

ARTICOLO 7 – DURATA DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

- 1) Tutti i membri della Commissione, ordinari e supplenti, durano in carica tre anni e sono sempre rinominabili. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati da ENBITAL. E' affidato al presidente Nazionale di ENBITAL il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione e delle eventuali Commissioni istruttorie.
- 2) La funzione di componente, effettivo o supplente, della Commissione cessa per decorso del termine, in caso di dimissioni ovvero di perdita dei requisiti di moralità di cui al secondo comma del presente articolo.

ARTICOLO 8 – SEDE

- 1) La Commissione ha sede ad ogni effetto presso ENBITAL in via strada Ricci, 4 nel Comune di Elice (PE).

ARTICOLO 9 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

- 1) Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente all'attività della Commissione senza particolari formalità, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n.196/2003, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
- 2) Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 241/1990.

Titolo II

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

ARTICOLO 10 - ISTANZA DI CERTIFICAZIONE

- 1) La procedura di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione.
- 2) L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata, ovvero mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta. La consegna a mani delle istanze potrà essere effettuata presso recapiti individuati nel territorio dei Comuni nel quale si ritiene necessario istituire dei punti all'uopo idonei, il cui personale dovrà provvedere alla immediata (entro un giorno lavorativo) trasmissione delle istanze medesime e della relativa documentazione, anche telematicamente, presso la sede della Commissione, sita in Elice (PE), alla strada Ricci n. 4¹.

Dalla data di ricezione decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 276/2003.

- 3) L'istanza di certificazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata con allegata copia del documento di identità dei firmatari ed è formulata in conformità al modello e alle istruzioni, aggiornate periodicamente e pubblicate all'indirizzo internet www.enbital.it, che tengano conto delle disposizioni di legge.
- 4) Le istanze difformi dai modelli della Commissione sono comunque ricevibili purché, a giudizio del Segretario, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento, e siano esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, così che la Commissione possa procedere richiedendo le integrazioni/correzioni del caso.
- 5) Sono in ogni caso requisiti essenziali dell'istanza:
 - a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
 - b) l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
 - c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
 - d) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
 - e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in

¹ articolo così integrato a seguito di delibera dell'assemblea delle Commissione del 30.07.2019

caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;

- f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari.
 - g) L'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.
- 6) Il Presidente e/o il Segretario della Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procedono alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi del presente regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvedono a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 276/2003.
- 7) Il Presidente, verificata la regolarità e completezza delle istanze con particolare riguardo ai requisiti di cui al precedente comma 5, ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redigono il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine, tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, dell'eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più Sotto-Commissioni e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Provvede, quindi, a convocare la Commissione ai sensi del successivo art. 13, nonché, eventualmente, le parti per l'audizione, indicando la data e l'ora stabilite. Tutte le convocazioni potranno avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica qualora le parti nell'istanza abbiano a tal fine indicato il proprio indirizzo.

ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

- 1) Non appena ricevuta l'istanza di certificazione, verificata l'ammissibilità della domanda, viene inoltrata apposita comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003. Detta comunicazione deve riportare l'indicazione: delle parti e della loro sede, residenza o domicilio; della data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e quella in cui tale istanza sarà discussa, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni e fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento in merito all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati.
- 2) Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui al comma precedente, alla comunicazione dell'istanza inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro viene acclusa fotocopia del contratto di lavoro per cui si chiede la certificazione .
- 3) Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata.
- 4) Qualora la Commissione debba richiedere alle parti interessate documentazione integrativa necessaria, la comunicazione alla DPL è tardata al momento della ricezione della stessa.

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DEL FASCICOLO E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

- 1) A seguito della ricezione dell'istanza viene formato il fascicolo del procedimento.
- 2) La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.
- 3) La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti ai sensi della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo 276/2003, decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione.
- 4) Detta conservazione avviene presso la sede della Commissione ed ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto o clausola oggetto di certificazione. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In assenza di detta comunicazione verrà presa a riferimento la data di estinzione del rapporto giuridico, eventualmente presente sul contratto certificato.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1) Il Presidente convoca la Commissione comunicando ai membri ordinari a mezzo telefonico, posta, mail, telefax o posta elettronica certificata ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora non risulti comunque raggiunto il numero minimo di membri richiesto ai fini della validità delle sedute e delle delibere, il Presidente dispone il rinvio della seduta, ai sensi dell'art. 6, comma 3.

ARTICOLO 14 - RELATORI DEL PROCEDIMENTO

- 1) Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica, un relatore, che può coincidere con lo stesso segretario della Commissione.
- 2) Il relatore predisponde, per ciascuna istanza pervenuta, sentita l'eventuale commissione istruttoria, un'apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di

carattere formale, richiesti dal presente regolamento.

ARTICOLO 15 - AUDIZIONE DELLE PARTI

- 1) La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può richiedere, tramite comunicazioni scritte, chiarimento e/o integrazioni alle parti, e/o convocarle dinanzi alla Commissione di certificazione, ovvero alla Commissione istruttoria, ove costituita, indicando la data e l'ora.
- 2) All'audizione delle parti provvede la Commissione medesima.
- 3) Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione.
- 4) Nel caso di pluralità di procedure di certificazione attivate contestualmente dal medesimo datore di lavoro, la Commissione potrà procedere, ove ritenuto opportuno, all'audizione contemporanea di più prestatori di lavoro.
- 5) Il lavoratore, nel caso di impossibilità a presenziare, comunica le relative motivazioni, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione che decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.
- 6) Il datore di lavoro/committente può intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione.

Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.

- 7) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 276/03. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell'audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
- 8) Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura della segreteria e sotto la direzione del Presidente.

ARTICOLO 16 - ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ASSISTENZA

- 1) Nel corso del procedimento di cui all'art. 10, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza in relazione alla richiesta oggetto di certificazione.
- 2) In caso di proroga del contratto già certificato è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la relativa legittimità.
- 3) A seguito della istruttoria di cui al comma precedente, la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione ed in caso affermativo le parti avvieranno il procedimento

secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 17 – TERMEINI DEL PROCEDIMENTO

- 1) Dalla ricezione della istanza ovvero della documentazione integrativa richiesta decorre il termine di cui all'art. 78, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 276/2003.
- 2) Il termine indicato nel precedente comma si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dall'01 al 31 agosto di ogni anno.
- 3) Nel caso in cui la Commissione o la sotto-Commissione lo reputi necessario, si potrà procedere ad ulteriori istruttorie sostanziali (audizioni delle parti o richieste di chiarimenti ed integrazioni), anche successivamente alla prima. L'istanza verrà deliberata nella prima seduta utile successiva al completamento dell'intera istruttoria.

ART. 18 – IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

- 1) Il procedimento rimane sospeso, fino a venir meno della causa ostativa e fermo restando il termine massimo di 60 gg di cui al successivo art. 19, nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata dichiarazione di disponibilità di una sola delle parti ea fissare una data per l'audizione;
 - b) mancata presentazione di una o entrambe le parti all'audizione della data in precedenza concordata;
 - c) mancata dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un accesso istruttorio nei locali aziendali;
 - d) mancata trasmissione dei documenti integrativi o dei chiarimenti richiesti dalla Commissione per iscritto alle parti.

ART. 19 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER VOLONTA' O INATTIVITA' DELLE PARTI

- 1) Il procedimento si ritiene concluso, senza possibilità di addivenire ad un provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte della Commissione, in caso di acquisizione di atti di rinuncia espressa, sottoscritta da una o entrambe le parti, attestante il venir meno della volontà singola o congiunta di proseguire il procedimento. In tal caso, la Commissione emetterà il provvedimento di conclusione del procedimento con l'indicazione della relativa causa, espletando le formalità di cui al succ. art. 20, comma 6.
- 2) Le parti, nel corso del procedimento, hanno a disposizione – congiuntamente e complessivamente – a 15 giorni dalla richiesta della Commissione per dare riscontro alle medesime. In caso di inattività delle parti e, in particolare, di mancanza, totale o parziale, di riscontro alle richieste di chiarimento e/o integrazioni o di disponibilità a concordare una data per le audizioni o per la visita dei locali aziendali, la Commissione, verificato il superamento del termine massimo di 60 giorni, potrà emettere il provvedimento di conclusione del procedimento con l'indicazione della relativa causa, espletando le formalità di cui al succ. art. 20, comma 6.

Titolo III

PROVVEDIMENTO DICERTIFICAZIONE

ARTICOLO 20 - DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

- 1) Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione, udito il relatore, deliberano sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione.
- 2) Il provvedimento di certificazione è adottato a maggioranza dei componenti di diritto della Commissione. In caso di eventuale parità, prevale il voto del Presidente della Commissione.
- 3) Il provvedimento deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché dell'autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276/2003.
- 4) Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione, nonché indicare l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso.
- 5) Il provvedimento contiene, *per relationem*, tutte le fasi procedurali scaturite dall'istanza di certificazione e, per quanto attiene alla motivazione, è conforme alla delibera e alle motivazioni in essa espresse e dà atto degli elementi fondamentali di valutazione utilizzati.
- 6) Copia del provvedimento, redatto in triplice originale, viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
- 7) Nel caso in cui la Commissione o sotto-Commissione lo reputi necessario, si potrà procedere ad ulteriori istruttorie sostanziali (audizioni)

Titolo IV

CERTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI COOPERATIVA E DEI CONTRATTI D'APPALTO

ARTICOLO 21 - LA CERTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI COOPERATIVA

- 1) Sono requisiti essenziali dell'istanza:
 - a) l'esatta individuazione della parte richiedente e della sede;
 - b) l'allegazione di copia del regolamento di cooperativa contenente l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi di legge;
 - c) la sottoscrizione dell'istanza in originale e l'indicazione della legale qualità del firmatario;

- d) l'allegazione di copia del documento di identità del firmatario;
 - e) l'allegazione di copia dello statuto di cooperativa.
- 2) Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II e III del presente regolamento.

ARTICOLO 22 - CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

- 1) Alla certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 276/2003, si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.

Titolo V

PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

ARTICOLO 23 - CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

- 1) Ai sensi dell'articolo 80 comma 4 del decreto legislativo 276/2003, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro deve previamente rivolgersi alla Commissione Nazionale di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
- 2) L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata, con le medesime modalità, alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso. Essa dovrà essere conforme al modello e istruzioni aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito www.enbital.it.
- 3) Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili se, a giudizio del Segretario della Commissione, rispondono ai requisiti di legge ed al presente regolamento.
- 4) La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
- 5) La richiesta deve precisare:
- a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
 - b) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
 - c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
 - d) l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
- 6) La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione

sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.

- 7) Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni dinanzi alla Commissione; il datore di lavoro può essere rappresentato mediante procura o assistito da un Consulente del Lavoro o da altro soggetto abilitato; il lavoratore deve presentarsi personalmente e può farsi assistere da un Consulente del Lavoro o da altro soggetto.
- 8) Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione obbligatoria depositando l'eventuale ipotesi d'accordo, in tal caso, non si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

ARTICOLO 24 - VERBALE DI CONCILIAZIONE E DI MANCATA CONCILIAZIONE

- 1) Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 23 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- 2) Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la Commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
- 3) Si applicano laddove compatibili le disposizioni contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
- 4) Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.
- 5) Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.

ARTICOLO 25 - TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

- 1) Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto precedentemente certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le modalità di cui agli articoli 23 e 24, in quanto compatibili.
- 2) Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto, secondo quanto previsto all'art. 23, comma 6.
- 3) La Commissione, nel caso in cui il suddetto scritto pervenga oltre i termini previsti dall'art. 23 comma 6, provvede ad acquisire dalla parte che ha avviato il tentativo conferma scritta dell'attualità dell'interesse in ordine a procedere allo svolgimento del tentativo di conciliazione

- 4) Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo e, in tal caso, non trovano applicazione i precedenti commi 2 e 3.

ARTICOLO 26 - RINUNZIE E TRANSAZIONI

- 1) La Commissione certifica le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
- 2) Si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.

ARTICOLO 27 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE IN FUNZIONE ARBITRALE

- 1) Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, legge n. 183/2010.

TITOLO VI NORME FINALI

ARTICOLO 28 - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento approvato dalla Commissione Nazionale di Certificazione, entra in vigore il **1° Agosto 2017**. A partire da quest'ultima data il presente regolamento sostituisce ogni altro strumento regolamentare vigente in materia e vincola al rispetto integrale delle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 29 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- 1) Ogni eventuale modifica al presente regolamento deve essere approvata a maggioranza dei membri dell'Assemblea ENBITAL.
- 2) Le modifiche devono essere pubblicizzate mediante pubblicazione sul sito dell'Ente bilaterale entro 48 ore dall'approvazione.

